

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

Prime notazioni sullo Schema di decreto ministeriale concernente: *“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”*

Documento riservato



(c.r. 374)

Roma, 12 giugno 2012

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci.

Indice

1. Origine e finalità dello schema di regolamento	Pag.	1
2. L'ambito di applicazione (art. 2 dello schema di regolamento)	"	4
3. Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale	"	6
4. Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare	"	7
5. Proposte di emendamento	"	10



1. Origine e finalità dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento in esame è stato emanato in attuazione dell'art. 10, comma 10 della L. n. 183/2011 secondo cui: *"Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7"*.

Occorre prima di tutto circoscrivere l'ambito di operatività del regolamento che concerne solo una parte della più ampia novella legislativa riguardante le società tra professionisti ed in particolare le norme di cui:

- 1) al comma 4, lett. c) la quale impone che l'atto costitutivo delle società debba contenere anche: *"...criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente"*;
- 2) il comma 6 ai sensi del quale: *"La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"*;
- 3) il comma 7 ai sensi del quale: *"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"*.

La disciplina delle società tra professionisti si completa con le



ulteriori prescrizioni di cui all’art. 10, commi 3 ss della L. n. 183/2011 che debbono, pertanto, ritenersi immediatamente prescrittive ed attuabili in quanto non condizionate all’emanazione del relativo regolamento.

In particolare possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

È altresì previsto che la ragione sociale debba contenere la denominazione “società tra professionisti”; che la società tra



professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (cd società multi professionali piuttosto che multidisciplinari) e che, con norma transitoria, restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



2. L’ambito di applicazione (art. 2 dello schema di regolamento)

Le norme regolamentari riguardano, dunque, le società tra professionisti che esercitano una sola professione e quelle che, ai sensi del comma dell’art. 10, esercitano più attività professionali e che vengono denominate “*multidisciplinari*” (meglio sarebbe stato “*multi professionali*”). Restano escluse dall’ambito di operatività del regolamento **le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite “secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1”** (ossia della L. n. 183/2011).

Così facendo la norma esclude dagli obblighi regolamentari **le società costituite secondo i modelli previgenti la data di entrata in vigore della legge n. 183/2011**. Rileva dunque la sola **data di previsione del modello societario** e sono irrilevanti, di contro, la **data di costituzione** e quella di **esercizio dell’attività**.

In sintesi, secondo l’impostazione dello schema di regolamento, una società di professionisti soggetta ad una normativa speciale che preveda una specifica tipologia societaria (ad esempio ex D.LGS. n. 163/2006) non sarebbe mai assoggettata alle previsioni di cui al regolamento attuativo anche se costituita nel 2013 in quanto **il modello utilizzato era vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2011**.

La conclusione non può trovare ragionevole accoglimento sia perché, sotto un profilo logico, genera sperequazioni nel trattamento giuridico di società riconducibili ad un medesimo *genus*, sia perché **la norma di cui all’art. 2, comma 2 del regolamento contrasta con quella di cui al comma 9 dell’art. 10 della L. n. 183/2011**.

Quest’ultima, difatti, prevede che: “*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*”. È evidente come la norma legislativa faccia salvi i “**modelli societari**” e non anche le



società costituite secondo detti modelli societari; il soggetto è diverso. La norma va letta in raccordo alla prima parte del comma 3 dell'art. 10 L. n. 183/2011 la quale prevede che le società tra professionisti sono costituite secondo (appunto) i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. In sostanza le società potranno continuare a costituirsi secondo i modelli societari diversi da quelli di cui al libro V, titolo V e VI del codice civile, ma saranno comunque soggette alle prescrizioni della L. n. 183/2011 ed a maggior ragione del regolamento attuativo.



3. Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale

Gli artt. da 3 a 5 dello schema di regolamento disciplinano il conferimento e l’esecuzione dell’incarico professionale.

L’art. 3 (*conferimento dell’incarico*) precisa che l’atto costitutivo o lo statuto dovranno garantire che: *“tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria”*.

Il richiamo al “solo” socio appare generico. Difatti la prestazione professionale, per la sua natura giuridica, deve essere espletata da un professionista **personalmente** che, peraltro, dovrebbe essere anche **nominativamente indicato**. Nulla esclude che “socio” di una società fra professionisti possa essere, a sua volta, una società fra professionisti iscritta all’albo; la genericità del richiamo (anche del dettato legislativo) potrebbe indurre a ritenere che la prestazione professionale possa essere svolta dalla persona giuridica socio della società fra professionisti. Sarebbe opportuno che il regolamento in esame specificasse, quanto meno, la **personalità dell’incarico** e l’indicazione nominativa del professionista (come d’altra parte è specificato espressamente dall’art. 5 per il conferimento di incarichi a sostituiti ed ausiliari).

Né il successivo art. 6 del regolamento nel disciplinare le incompatibilità sembra chiarire i dubbi di cui sopra in quanto la soggettività della società – professionista è distinta da quella della persona fisica – professionista. È dunque possibile (sempre alla luce della genericità della nozione di “socio”) che la società fra professionisti che sia socio di altra società fra professionisti non versi in situazione di incompatibilità e potrebbe assumere l’incarico (sarebbero, invece, incompatibili i professionisti – persone fisiche che partecipano alla società – socio).

Eccessivamente generico, infine, è il richiamo al D.Lgs. n. 96/2001 che, come noto, concerne la professione di avvocato.



4. Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare

L’art. 8 del regolamento prevede che *“la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*.

Il secondo comma prevede invece, per le sole società multidisciplinari, che esse debbano essere iscritte presso l’albo relativo all’attività individuata come *“prevalente”* nello statuto e/o nell’atto costitutivo.

Vi è uno scollamento fra la norma di cui al 1° comma dell’art. 8 e quelle di cui al successivo art. 9 relative al procedimento di iscrizione della società.

Difatti la prima lascerebbe intendere che la società debba essere iscritta presso la sezione speciale degli *“albi”* detenuti da ciascun Ordine professionale di appartenenza di ciascun socio professionista. In sostanza sarebbe necessaria una iscrizione plurima presso ciascuna sezione speciale costituita presso ciascun albo detenuto da ciascun Ordine al quale appartiene il socio professionista. Di contro non avrebbe alcun senso richiamare l’inciso *“albi”* (e non albo) visto che, nel caso di specie, si ragiona di società che **non sono** multidisciplinari e dunque la pluralità potrà riguardare solo il profilo soggettivo (ossia i professionisti soci iscritti presso ciascun albo) e non anche oggettivo (le professioni esercitate).

La seconda norma (art. 9) prevede che la domanda di iscrizione di cui all’art. 8 sia rivolta all’Ordine o collegio *“...nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti...”* ed il successivo 3° comma che: *“ Il consiglio dell’ordine o del collegio professionaleiscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all’art. 8...”*. Sembra, pertanto, dalla lettura di questa disposizione che l’iscrizione della società debba avvenire nella sezione speciale del **solo albo professionale detenuto dall’Ordine nel circondario del quale ha sede la società**.



A prescindere dalla discrasia fra i due testi, deve comunque sottolinearsi la necessità che l’iscrizione della società fra professionisti avvenga per gli albi di iscrizione dei soci anche per consentire l’esercizio dell’azione disciplinare all’Ordine (all’organismo disciplinare) di appartenenza nei confronti di ciascun singolo professionista che abbia prestato l’attività. Difatti l’art. 12, 2° comma dello schema di regolamento prevede che: *“se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società”*. La competenza al giudizio disciplinare del singolo professionista non può mutare per la sola appartenenza di questi ad una società disciplinare; difatti ove ciò accadesse si consentirebbe ai professionisti di “selezionare” il Giudice con la sola partecipazione alla società sottraendo il giudizio al suo “giudice naturale”.

È dunque quanto mai necessario che la società sia iscritta a tutti gli albi di riferimento dei soci (anche adottando forme di semplificazione per le iscrizioni che sarebbe opportuno estendere anche alla iscrizione primaria soprattutto per quanto concerne la richiesta di certificati di cui all’art. 9 che, peraltro, prospetta un profilo di illegittimità con le semplificazioni di cui alla l. n. 183/2011 che vieta allegazioni di certificati alla p.a.) e non solamente a quello presso cui ha sede la società.

Per le medesime ragioni di cui sopra, **anche per le società multidisciplinari l’iscrizione non potrà essere circoscritta al solo albo di riferimento dei professionisti che esercitano l’attività prevalente individuata nell’atto costitutivo**. Peraltro è possibile anche che l’attività formalmente prevalente non coincida con quella sostanzialmente prevalente.

L’art. 12 merita, tuttavia, una ulteriore riflessione. Il 1° comma prevede, difatti, che: *“la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell’ordine al quale risulta iscritta, applicabili all’esercizio in forma individuale della professionale regolamentata”*. Il 2° comma del citato



art. 12 prevede, poi, che: “ *Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società*”.

Le due norme disciplinano due diverse ed autonome fattispecie di responsabilità: quella della società e quella del professionista che si sia reso responsabile di un illecito per le direttive impartite dalla società.

Tuttavia resta scoperto il diverso caso della responsabilità dei soci che abbiano assunto le decisioni che hanno condotto la società (come persona giuridica) alla commissione dell’illecito disciplinare. Stando alla lettura della norma, per le violazioni disciplinari commesse da un singolo professionista quale socio di una società risponderà “personalmente” quest’ultima, ma non anche il primo, a meno che esse non siano **ricollegabili a direttiva impartite dalla società**.

In sintesi l’organizzazione societaria produrrebbe l’effetto di escludere la responsabilità disciplinare del singolo professionista socio che abbia materialmente commesso la violazione disciplinare autonomamente ossia non sulla base delle direttive impartite dalla società ovvero che in qualità di socio/amministratore abbia assunto o contribuito all’assunzione della la decisione che ha spinto la società alla commissione dell’illecito. È appena il caso di sottolineare l’illegittimità di siffatta conclusione che si pone in evidente contrasto con il principio (non intaccato dalla legge di riforma) della personalità della responsabilità disciplinare; il comma 7 dell’art. 10 della L. n. 183/2011 estende l’ambito della responsabilità disciplinare alle società, ma non per questo esclude quella personale del socio professionista.



5. Proposte di emendamento

A) Emendamenti art. 1

- i. L’inciso “società multidisciplinare” è sostituito con quello di “società multiprofessionale”.

B) Emendamenti art. 2

- i. All’art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: “*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

C) Emendamenti art. 3

- i. All’art. 3 comma 1 dopo la parola “eseguite” le parole “*da soci*” sono sostituite dalle seguenti: “*dal socio professionista individuale, personalmente responsabile, nominativamente indicato ed*”.

D) Emendamento art. 6

- i. All’art. 6, comma 1, la parola “*multidisciplinare*” è sostituita con la parola “*multi professionale*”;
- ii. All’art. 6, comma 1, dopo le parole “*all’ordine*” sono inserite le parole “*o agli ordini*”;
- iii. All’art. 6, comma 3 dopo le parole “*all’albo professionale*” sono sostituite dalla parole “*all’albo o agli albi professionali*”.

E) Emendamenti art. 8.

- i. All’art. 8, comma 2, la parola “*multidisciplinare*” è sostituita con la parola “*multi professionale*”;
- ii. All’art. 8, comma 2 la frase “*presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto*”



costitutivo” è sostituita con la seguente: “ presso gli albi ed i registri degli Ordini e Collegi professionale di appartenenza di ciascun socio professionista”.

F) Emendamenti art. 9.

- i. All’art. 9, 1° comma è sostituito dal seguente: *“la domanda di iscrizione di cui all’art. 8 è rivolta ai Consigli degli Ordini e Collegi professionale di appartenenza di ciascun socio professionista ed è corredata della seguente documentazione:”;*
- ii. All’art. 9, 3° comma le parole *“Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale”* sono sostituite con le seguenti *“i Consigli degli Ordini o dei Collegi professionali”;*
- iii. All’art. 9, 3° comma la parola *“iscrive”* è sostituita con *“iscrivono”.*

G) Emendamenti all’art. 10

- i. All’art. 10, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: *“2 bis. In caso di conflitto fra due o più ordini e collegi, sulla domanda di cui agli artt. 8 e 9 si pronuncia il Consiglio Nazionale della professione cui appartiene l’Ordine che ha rigettato la domanda.”;*
- ii. *“2 ter Contro la decisione del Consiglio Nazionale, la società può proporre ricorso davanti alla Corte di Cassazione”.*

H) Emendamenti all’art. 11.

- i. All’art. 11 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti *“1 bis. Il consiglio dell’Ordine o il Collegio professionale che ha assunto la decisione di cancellazione ne dà comunicazione agli altri Consigli dell’Ordine e Collegi di iscrizione che nei successivi trenta giorni può aderirvi ovvero, in caso di dissenso, può*



impugnare la decisione davanti al Consiglio Nazionale di appartenenza”;

- ii. *“1. ter Contro la decisione del Consiglio Nazionale, la società può proporre ricorso davanti alla Corte di Cassazione”.*